



UHY Associati s.t.p.r.l.
Società tra Professionisti

NOTIZIARIO

N. 8/2020

Questo notiziario contiene alcune delle principali novità in campo fiscale e lavoro che possono essere di interesse per le aziende, ed è predisposto da UHY Associati S.t.p.r.l. e diffuso periodicamente nell'ambito della propria organizzazione. Il nostro personale è a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti.

Se non desiderate continuare a ricevere le nostre newsletter vi preghiamo di mandare un'email a associati@uhyassociati.com indicando nell'oggetto "cancellami".

Pur essendo stata posta la massima cura nel predisporre le notizie che precedono, anche considerando la necessità di fornire notizie il più possibile sintetiche e tempestive, qualora le stesse debbano essere utilizzate per decisioni aziendali o, comunque, in occasione dell'applicazione delle relative norme di legge, Vi invitiamo a contattarci per un esame più approfondito di ogni specifico argomento.

A member of UHY International, a network of independent accounting and consulting firms.
Capitale Sociale € 50.000 – Codice Fiscale/Partita IVA e Registro Imprese n. 10787050151 – REA Milano 1412680
Iscritta nella Sezione Speciale dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 11
Iscritta nella Sezione Speciale dell'Albo dei Consulenti del Lavoro di Milano al n. 9

UHY Associati Stprl è membro di UHY Italy – www.uhyassociati.com

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Esenzione importazioni beni COVID-19 <i>Circolare Agenzia Dogane 29.10.2020, n. 43/D</i>	A seguito della decisione della Commissione UE 28.10.2020, n. 1573 è ulteriormente prorogato al 30.4.2021 il regime di esenzione dai dazi / IVA per le importazioni di beni necessari per contrastare gli effetti della pandemia COVID-19.
Reso beni e-commerce Easy Free Back <i>Determinazione Agenzia Dogane 31.10.2020, prot. n. 386291/RU</i>	Ai soggetti che effettuano esportazioni di beni nell'ambito dell'e-commerce è stata riconosciuta la possibilità di reintrodurre senza dazi i beni in precedenza esportati. A tal fine il soggetto interessato deve richiedere un'apposita autorizzazione alla competente Agenzia delle Dogane.
Contributo attività in centri storici <i>Provvedimento Agenzia Entrate 12.11.2020</i>	È stato approvato il modello utilizzabile per la presentazione della domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal c.d. "Decreto Agosto", a favore dei soggetti esercenti l'attività nei centri storici colpiti dal calo dei turisti stranieri a seguito dell'emergenza COVID-19 e che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 rispetto a quello del mese di giugno 2019. La domanda va presentata entro il 14.1.2021.
Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 12.11.2020, n. 545</i>	Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro non spetta al soggetto esercente l'attività di somministrazione aperta al pubblico per gli interventi finalizzati ad estendere gli spazi a disposizione dei clienti, in modo da recuperare la riduzione del numero di posti a sedere causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento a seguito dell'emergenza COVID-19.
Aliquota IVA verifiche impianti Installati in fabbricati abitativi <i>Risposta consulenza giuridica Agenzia Entrate 9.11.2020, n. 11</i>	È applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10% alle verifiche periodiche eseguite in base al DPR n. 462/2001 su fabbricati a prevalente destinazione abitativa per il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici (dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche / di messa a terra di impianti elettrici anche pericolosi). Le verifiche periodiche della sicurezza / efficienza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori ex D.Lgs. n. 81/2008 sono soggette all'aliquota IVA ordinaria del 22%, posto che non costituiscono impianti tecnologici.

ULTIME NOVITÀ PAYROLL

<p>Esonero alternativo alla cassa integrazione: precisazioni</p> <p><i>Messaggio INPS n. 4781 del 21 dicembre 2020</i></p>	<p>L'Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità operative con cui le aziende possono fruire dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali in alternativa alla cassa integrazione, che può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, come previsto dal c.d. Decreto Agosto. Viene sottolineato che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.</p>
<p>Illegittimo il trasferimento senza consenso del dipendente che assiste un parente disabile</p> <p><i>Corte di Cassazione Sentenza n. 29009 del 17 dicembre 2020</i></p>	<p>È illegittimo il trasferimento senza consenso del dipendente che assiste un parente disabile, anche nell'ipotesi in cui la nuova sede di servizio attribuita sia più vicina al domicilio del congiunto da assistere.</p> <p>Non ha importanza che i permessi ex Legge n. 104/1992 siano stati autorizzati in data successiva alla decisione dell'impresa di trasferire il lavoratore, in quanto il diritto di quest'ultimo a non essere trasferito è ancorato alla data di inoltro all'INPS della richiesta di fruire dei permessi stessi, e non alla data del provvedimento concessorio.</p>
<p>Congedo COVID-19 per figli in quarantena e in DAD: procedura</p> <p><i>Messaggio INPS n. 4718 del 15 dicembre 2020</i></p>	<p>L'INPS ha reso noto il rilascio della procedura per la compilazione e l'invio online delle domande di congedo COVID-19, riconosciuto ai lavoratori dipendenti per la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni.</p>
<p>Impiego irregolare di lavoratori stranieri: raddoppio maxisanzione</p> <p><i>Nota INL n. 1118 del 15 dicembre 2020</i></p>	<p>L'INL ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all'interpretazione della disposizione del c.d. Decreto Rilancio, che prevede, nel caso in cui venga accertato l'impiego irregolare dei lavoratori stranieri che abbiano fatto istanza di permesso di soggiorno temporaneo, l'applicazione del doppio della maxisanzione per lavoro "nero".</p>
<p>Congedo parentale: indennità giornaliera per lavoratori turnisti</p> <p><i>Nota INL n. 1116 del 14 dicembre 2020</i></p>	<p>Vengono fornite indicazioni in ordine al riconoscimento dell'indennità giornaliera per congedo parentale per i lavoratori turnisti con qualifica di operaio tenuti a rendere la prestazione di domenica.</p> <p>L'INL ribadisce che l'indennizzo è dovuto tutte le volte in cui, sulla base della turnazione, è programmata la prestazione lavorativa, anche quando la stessa sia dunque prevista nella giornata domenicale.</p>
<p>Chiarimenti sulla definizione di "lavoratore notturno"</p> <p><i>Nota INL n. 1050 del 26 novembre 2020</i></p>	<p>L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla definizione di lavoratore notturno, con particolare riferimento a quanto previsto dalle disposizioni normative e alla possibilità di intervento in materia riconosciuta alla contrattazione collettiva.</p>

COMMENTI

LE NOVITA' DEL C.D. "DECRETO RISTORI QUATER"

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 30.11.2020, n. 297 sono entrate in vigore, a decorrere dal 30.11.2020, le novità del DL n. 157/2020, c.d. "Decreto Ristori-quater". Le principali novità sono di seguito sintetizzate.

SOSPENSIONE SECONDA / UNICA RATA ACCONTO 2020

Proroga a favore di tutte le imprese / lavoratori autonomi

È disposta la **proroga** dal 30.11 al **10.12.2020** del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020 a favore delle **imprese / lavoratori autonomi** operanti su **tutto il territorio nazionale** (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma).

Tale differimento interessa, quindi, **tutti i soggetti** ISA / no ISA, indipendentemente dalla sussistenza di ulteriori condizioni.

Proroga a favore dei soggetti no ISA

È riconosciuta la **proroga** dal 30.11.2020 al **30.4.2021** del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020 a favore dei **soggetti no ISA** aventi domicilio fiscale / sede legale o operativa su **tutto il territorio nazionale** (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), con **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni**, che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi nel primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019**.

La medesima proroga spetta, **indipendentemente dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi**, a favore dei **soggetti no ISA**:

- **esercenti l'attività nei settori economici individuati dalla Tabella 1**, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" e **dalla Tabella 2**, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori-bis", di seguito riportate, aventi domicilio fiscale / sede operativa **nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità ("4")** e da un livello di rischio alto **individuate alla data del 26.11.2020** con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (**zone "rosse"**);
- **esercenti servizi di ristorazione nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità ("3")** e da un livello di rischio alto, **individuate alla data del 26.11.2020** con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 2, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (**zone "arancio"**).

Proroga a favore dei soggetti ISA

Come sopra accennato, a favore dei **soggetti ISA** il c.d. "Decreto Agosto" ha disposto la **proroga al 30.4.2021** del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020 a condizione che si sia verificata una **riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33%** rispetto a quello dello stesso periodo del 2019.

Il c.d. "Decreto Ristori-bis" ha riconosciuto il **differimento al 30.4.2021**, **indipendentemente dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi**, a favore dei **soggetti ISA**:

- **esercenti l'attività nei settori economici individuati dalla Tabella 1**, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" e **dalla Tabella 2**, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori-bis", di seguito riportate, aventi domicilio fiscale / sede operativa **nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità ("4")** e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (**zone "rosse"**);

NOTIZIARIO
N. 8/2020

- **esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“3”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 2, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “arancio”).**

SECONDA / UNICA RATA ACCONTO 2020 IN SCADENZA IL 30.11.2020		
Soggetto	Condizione	Proroga
Impresa / lavoratore autonomo ISA / no ISA	Nessuna (domicilio fiscale / sede operativa su tutto il territorio nazionale)	10.12.2020
ISA	Riduzione fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del primo semestre 2019 (domicilio fiscale / sede operativa su tutto il territorio nazionale)	30.4.2021
ISA	Attività di cui alla Tabella 1, DL n. 137/2020 e Tabella 2, DL n. 149/2020 + domicilio fiscale / sede operativa zona “rossa”	
Gestione di ristoranti ISA	Domicilio fiscale / sede operativa zona “arancio”	
No ISA	Ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni + riduzione fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del primo semestre 2019 (domicilio fiscale / sede operativa su tutto il territorio nazionale)	30.4.2021
No ISA	Attività di cui alla Tabella 1, DL n. 137/2020 e Tabella 2, DL n. 149/2020 + domicilio fiscale / sede operativa zona “rossa”	
Servizi di ristorazione No ISA	Domicilio fiscale / sede operativa zona “arancio”	

La proroga:

- **non riguarda i soggetti “privati”;**
- **opera** anche per i **soggetti che partecipano** a società / associazioni / imprese ossia a collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale, soci di società di persone, soci di associazioni professionali e soci di società di capitali trasparenti;
- **non interessa** l’acconto 2020 dei **contributi previdenziali**, dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione IVS / Gestione Separata INPS, il cui termine è ordinariamente fissato al 30.11.2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI / CONTRIBUTIVI

Versamenti sospesi

La sospensione interessa i versamenti dei termini **scadenti nel mese di dicembre** relativi a:

- **ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati** e dell'**addizionale regionale / comunale IRPEF**, operate in qualità di sostituto d'imposta;
- **IVA**. La sospensione riguarda:
 - l'IVA dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili, in scadenza il 16.12;
 - l'acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12;
- **contributi previdenziali ed assistenziali**, compresi quelli dovuti alla Gestione separata INPS.



I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- **in unica soluzione entro il 16.3.2021;**

ovvero

- **in forma rateizzata**, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della sospensione in esame i seguenti soggetti:

- imprese / lavoratori autonomi aventi domicilio fiscale / sede legale o operativa su **tutto il territorio nazionale** (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), con **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni**, che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso mese del 2019**.



La sospensione spetta anche ai soggetti che hanno **iniziato l'attività dall'1.12.2019**;

- esercenti **attività sospese** ai sensi dell'art. 1, DPCM 3.11.2020 (ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi / scommesse / bingo, sale teatrali / cinematografiche, sale da ballo / discoteche) aventi domicilio / sede legale o operativa in **qualsiasi area del territorio nazionale** (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi;
- esercenti attività dei **servizi di ristorazione** aventi domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da **elevata / massima gravità ("3" - "4")** e da un livello di rischio alto **individuate alla data del 26.11.2020** con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (**zone "arancio" / zone "rosse"**), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi;
- operanti nei **settori economici individuati nella Tabella 2**, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori-bis", nonché esercenti **attività alberghiera / agenzia di viaggi / tour operator**, con domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di **massima gravità ("4")** e da un livello di rischio alto, **individuate alla data del 26.11.2020** con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (**zone "rosse"**), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi.

Soggetti e requisiti	Domicilio / sede	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Impresa / lavoratore autonomo con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni + riduzione fatturato / corrispettivi del mese di novembre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del mese di	su tutto il territorio nazionale	Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020 Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali	16.3.2021

NOTIZIARIO
N. 8/2020

novembre 2019		scadenti a dicembre 2020	
Soggetto che ha iniziato l'attività dall'1.12.2019	su tutto il territorio nazionale	Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020	16.3.2021
Esercente attività sospese ex art. 1, DPCM 3.11.2020 (palestre, piscine, centri benessere, ecc.)	su tutto il territorio nazionale	Ritenute lavoro dipendente / assimilato	
Esercente attività dei servizi di ristorazione	zona "arancio" / "rossa" (*)	Contributi previdenziali	
Esercente attività di cui alla Tabella 2, DL n. 149/2020 Albergo, agenzia viaggi / tour operator	Zona rossa (*)	scadenti a dicembre 2020	

(*) la colorazione delle Regioni / Province autonome è individuata alla data del 26.11.2020

PROROGA PRESENTAZIONE MOD. REDDITI / IRAP 2020

È prevista la **proroga** dal 30.11.2020 al **10.12.2020** del termine di presentazione del mod. REDDITI / IRAP.

PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE / SALDO E STRALCIO

È prevista la **proroga** dal 10.12.2020 all'**1.3.2021** del versamento integrale delle **rate in scadenza nel 2020** relativamente alla c.d. "rottamazione dei ruoli" e del c.d. "saldo e stralcio".



Si rammenta che per i **debiti per i quali al 31.12.2019** si è determinata l'**inefficacia delle predette definizioni** (ad esempio, per mancato pagamento delle rate scadenti entro il 31.12.2019) possono essere **accordate nuove dilazioni** ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73.

Rottamazione	Rata	Scadenza originaria	Scadenza prorogata
<ul style="list-style-type: none"> somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla "rottamazione-ter" 	3°	31.7.2020	1.3.2021
	4°	30.11.2020	
<ul style="list-style-type: none"> somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019; somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA- 2018 	3°	1.6.2020 (*)	1.3.2021
	4°	1.6.2020	
	5°	31.7.2020	

NOTIZIARIO
N. 8/2020

<p>entro il 30.4.2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019. 	6°	30.11.2020	
<ul style="list-style-type: none"> somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019; somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019. 	2°	1.6.2020 (*)	1.3.2021
	3°	1.6.2020	
	4°	31.7.2020	
	5°	30.11.2020	

(*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Saldo e stralcio	Rata	Scadenza originaria	Scadenza prorogata
<p>Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. "saldo e stralcio" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019; hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019. 	2°	1.6.2020 (*)	1.3.2021
	3°	31.7.2020	

(*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Il pagamento entro l'1.3.2021 non comporta:

- la corresponsione di interessi;
- la perdita dei benefici della definizione agevolata.



Al nuovo termine dell'1.3.2021 **non è applicabile la "tolleranza" di 5 giorni**. Pertanto qualora il versamento sia effettuato dopo tale data, lo stesso sarà acquisito a titolo di acconto sull'intero debito e il contribuente **perderà i benefici della definizione agevolata**.

PROROGA VERSAMENTO PREU

È previsto che il versamento del **saldo PREU** relativo:

- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot – AWPI);
- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (; video lottery – VLT)

e del **canone concessorio del quinto bimestre 2020** (settembre-ottobre) **va effettuato il 18.12.2020 in misura pari al 20%** del dovuto in base alla raccolta di gioco dello stesso bimestre.

Il **restante 80%** può essere versato in rate mensili di pari importo con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno. In particolare:

- la prima rata va versata entro il 22.1.2021;
- le successive rate entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo (ultima rata entro il 30.6.2021).

NOTIZIARIO
N. 8/2020

ESTENSIONE CONTRIBUTO "DECRETO RISTORI"

Il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" a favore di imprese / lavoratori autonomi che al 25.10.2020 hanno partita IVA attiva è esteso, con la percentuale di ristoro del 100%, anche ai soggetti che svolgono, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate.

Codice Attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
46.12.01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
46.14.03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	
46.15.01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	
46.15.03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro ecc.	
46.15.05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	
46.15.06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	
46.15.07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	
46.16.01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	
46.16.02	Agenti e rappresentanti di pellicce	
46.16.03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	
46.16.04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	
46.16.05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	
46.16.06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	
46.16.07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	
46.16.08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	
46.16.09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	
46.17.01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	
46.17.02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	
46.17.03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	
46.17.04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina e altri prodotti similari	
46.17.05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	
46.17.06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	
46.17.07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	
46.17.08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	
46.17.09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	
46.18.22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	
46.18.92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e	

	oreficeria	
46.18.93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori d'analisi	
46.18.96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	
46.18.97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	
46.19.01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	
46.19.02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	
46.19.03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	

Il contributo è **erogato dall'Agenzia delle Entrate**:

- **automaticamente** a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. "Decreto Rilancio";
- a fronte di **un'apposita domanda** da presentare, utilizzando lo specifico modello, entro il 15.1.2021.

REVISIONE DISCIPLINA DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO

É previsto che **a seguito della presentazione** all'Agente della riscossione della **domanda di rateazione** da parte del contribuente che versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e **fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa / decadenza dalla dilazione**:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi / ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Inoltre:

- **non può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica** effettuata ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (verifica da parte delle Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare un pagamento di un importo superiore a € 5.000, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento) **se antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione**;
- il **pagamento della prima rata del piano di dilazione** determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, purché non sia ancora intervenuto l'incanto con esito positivo / non sia stata presentata istanza di assegnazione / il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.



Le novità in esame sono applicabili ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30.11.2020.

Relativamente alle **richieste di rateazione presentate nel periodo 30.11.2020 - 31.12.2021**:

- è elevato a **€ 100.000** (in luogo di € 60.000) il limite al cui mancato superamento il contribuente **non deve documentare** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà per poter ottenere la dilazione;
- con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi, gli effetti della decadenza automatica dalla rateazione, della riscossione in unica soluzione dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto nonché della possibilità di nuova rateazione del carico se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate si determinano **in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate anche non consecutive**.

È inoltre previsto che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, **anteriormente alla data di inizio della sospensione** (8.3.2020 / 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni individuati nell'Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. "zona rossa" di prima istituzione), è **intervenuta la decadenza** dal beneficio, **possono essere nuovamente oggetto di dilazione** presentando l'apposita **domanda entro il 31.12.2021 senza obbligo di versare le rate scadute** alla data della relativa presentazione.

Infine è riconosciuta la possibilità di accordare le **dilazioni relativamente ai debiti per i quali, al 31.12.2019, si è determinata l'inefficacia** della definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 – ("rottamazione" e "rottamazione-bis").

"CANCELLAZIONE" IMU 2020

Al fine di individuare i casi in cui **non è dovuto il versamento** della prima / seconda rata IMU 2020 ancorati alla circostanza che il proprietario dell'immobile sia anche il gestore dell'attività nello stesso esercitata, è ora disposto che la "cancellazione" del versamento trova applicazione **anche nel caso in cui il soggetto passivo IMU sia anche gestore delle attività economiche interessate dall'agevolazione**.

Conseguentemente, l'esenzione è riconosciuta non soltanto nel caso in cui il proprietario dell'immobile sia anche gestore dell'attività ivi esercitata, come originariamente previsto, ma anche nel caso in cui **il gestore dell'attività risulti essere il soggetto passivo IMU**.

In particolare si rammenta che **per gli immobili in leasing il soggetto passivo IMU è il locatario** a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

CONTRIBUTO RISTORAZIONE

Il c.d. "contributo ristorazione", ossia il contributo a fondo perduto riconosciuto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, è **esteso** anche agli esercenti quale attività prevalente quella identificata dal codice "55.20.52" (**attività di alloggio connesse alle aziende agricole**).

Pertanto, il contributo a fondo perduto in esame, per il quale va **presentata l'apposita domanda entro il 15.12.2020**, spetta alle imprese:

- esercenti quale attività prevalente una delle seguenti attività.

56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale

- esercenti una delle seguenti attività.

55.10.00	Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo)
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (*)

(*) Tale codice deve essere "indicato" anche dai soggetti esercenti l'attività di ititurismo

- con **un fatturato / corrispettivi medi del periodo marzo - giugno 2020 inferiore al 75% del fatturato / corrispettivi medi del predetto periodo del 2019**.

Tale condizione **non riguarda** i soggetti che hanno **iniziato l'attività dall'1.1.2019**, che possono **richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi**;

- **in attività** alla data del 15.8.2020.

NOTIZIARIO
N. 8/2020

TABELLA 1

Codice attività	Descrizione
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione / attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
85.52.09	Altra formazione culturale
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche e archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici a attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.20	Gestione di piscine
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00	Attività di club sportivi
93.13.00	Gestione di palestre

NOTIZIARIO
N. 8/2020

93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.92	Attività delle guide alpine
93.19.99	Altre attività sportive nca
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.30	Sale giochi e biliardi
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e divertimento nca
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20	Stabilimenti termali
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, B&B, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
49.32.10	Trasporto con taxi
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente
49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
50.30.00	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
52.21.30	Gestione di stazioni per autobus
52.21.90	Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
74.20.11	Attività di fotoreporter
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
74.30.00	Traduzione e interpretariato
85.52.01	Corsi di danza
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o a gettone
96.01.10	Attività delle lavanderie industriali
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
61.90.20	Posto telefonico pubblico ed Internet Point

NOTIZIARIO
N. 8/2020

TABELLA 2	
Codice attività	Descrizione
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio

	(esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via Internet)
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca

NUOVI CODICI DA INDICARE NELLA FATTURA ELETTRONICA

L'Agenzia delle Entrate (provvedimento 28.02.2020, poi modificato dal Provvedimento direttoriale n. 166579/2020 del 20.04.2020) ha **approvato le nuove specifiche tecniche del tracciato Xml (versione 1.6.1) che sostituiscono, con decorrenza 1.01.2021, le specifiche tecniche precedenti (versione 1.5)**. Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, dal 1.10.2020 e fino al 31.12.2020, il Sistema di Interscambio (SdI) accetta le fatture e le note di variazione elettroniche predisposte sia con le nuove specifiche tecniche sia con quelle precedenti. **Pertanto, soltanto a partire dal 1.01.2021 è obbligatorio inviare al Sistema di Interscambio le fatture elettroniche e le note di variazione**

predisposte esclusivamente in base al nuovo schema approvato. L'utilizzo obbligatorio delle nuove specifiche tecniche del tracciato xml comporta, inoltre, che dal 1.01.2021 le fatture elettroniche non conformi al nuovo tracciato saranno scartate dal Sistema di Interscambio. Relativamente al contenuto delle nuove specifiche tecniche, è da evidenziare che sono stati modificati gli schemi per rendere le codifiche "TipoDocumento" (TD) e "Natura" (N) più aderenti alle operazioni rilevanti ai fini Iva. In considerazione del fatto che il Provvedimento direttoriale del 30.04.2018 disciplina anche le specifiche tecniche concernenti il c.d. esterometro, sembra ragionevole ritenere che le nuove specifiche tecniche si applichino anche a tale adempimento.

Infine, il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici è prorogata al 28.02.2021.

<p>FATTURA DIFFERITA</p>	<p>Le specifiche tecniche riportano importanti indicazioni con riferimento al nuovo codice TD24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si dovrà utilizzare il tipo documento TD04 nel caso di emissione di una nota di credito; tale codice tipo documento dovrà essere utilizzato anche nel caso in cui debba essere emessa una nota di credito per una fattura di cessione di beni ammortizzabili (codice TD26); • "nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta (Interpello 24.09.2019, n. 389). È comunque consigliabile utilizzare la data dell'ultima operazione che si documenta". <p>Pertanto, ad esempio, se un'impresa emette nel mese di ottobre dei DDT per i quali emetterà, successivamente, una fattura differita (codice TD24) potrebbe seguire uno dei procedimenti sotto riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • emettere la fattura entro fine mese, inserendo la data dell'ultimo giorno del mese, ovvero 31.10; • emettere la fattura nei primi giorni del mese successivo e, seguendo la risposta all'interpello n. 389/2019, datare il documento all'ultimo giorno del mese di effettuazione dell'operazione, ovvero 31.10; • emettere la fattura nei 15 giorni del mese successivo, indicando la data del giorno di redazione ed emissione del documento, facendo attenzione a far confluire l'Iva a debito nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione. <p>L'interpello n. 389/2019 rendeva possibili le 3 possibilità di scelta sopra indicate, mentre la Guida Agenzia delle Entrate sembra non consentire la terza possibilità (emissione della fattura differita con data del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni).</p>
<p>OPERAZIONI CON L'ESTERO</p>	<p>Le operazioni con l'estero, con particolare riferimento alla gestione delle fatture di acquisto, possono ancora essere gestite in forma "analogica", attraverso la stampa e l'integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore o l'emissione di una autofattura cartacea, e la conseguente comunicazione dell'operazione a mezzo dell'esterometro.</p> <p>Con le nuove specifiche tecniche diviene possibile effettuare il reverse charge estero con comunicazione in forma elettronica, evitando, quindi, l'esterometro.</p> <p>L'operazione "analogica" potrà essere sostituita dall'invio allo SdI di un documento con "tipo documento TD18", che riporta come cedente/prestatore il fornitore comunitario,</p>

	<p>come cessionario/committente il contribuente italiano, con base imponibile e Iva di importo analogo a quello che sarebbe stato indicato in sede di integrazione manuale. Tale documento elettronico confluirà nei registri Iva acquisti e vendite e sarà recapitato al solo soggetto emittente.</p>
<p>REVERSE CHARGE OPERAZIONI CON L'ESTERO</p>	<p>Per le operazioni emesse con il "tipo documento" TD17 o TD19, nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata:</p> <ul style="list-style-type: none"> la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intracomunitari; la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

VENDERE MERCI IN GRAN BRETAGNA DAL 2021

<p>FASE 1 GENNAIO 2021</p>	<p>Il regime doganale di esportazione sarà obbligatorio per i beni unionali che escono dal territorio doganale dell'UE. Il venditore in qualità di esportatore dovrà essere in possesso di un codice EORI, da indicare nella casella 2 del DAU.</p> <ul style="list-style-type: none"> In primo luogo, l'esportatore presenterà i beni e una dichiarazione di pre-partenza (dichiarazione doganale, dichiarazione di riesportazione, dichiarazione sommaria di uscita) presso l'ufficio doganale competente del luogo in cui è stabilito, ovvero dove i beni sono imballati o caricati per l'esportazione (ufficio doganale di esportazione). Successivamente i beni saranno presentati all'ufficio doganale di uscita, che può esaminare i beni presentati sulla base delle informazioni ricevute dall'ufficio doganale di esportazione e vigilerà sulla loro uscita materiale dal territorio doganale UE. I beni saranno non imponibili ai fini Iva, poichè spediti o trasportati verso una destinazione al di fuori dell'Unione. <p>Il fornitore dei beni esportati deve essere in grado di provare che i beni hanno lasciato l'Unione. A tale riguardo gli Stati membri generalmente si basano sulla certificazione di uscita consegnata all'esportatore dall'ufficio doganale di esportazione.</p> <p>Se i beni rientrano nell'elenco delle merci "controlled" (elencati nell'Allegato C al Border Operating Model October 2020) o prodotti soggetti ad accisa, come alcool e prodotti del tabacco, dovrà essere presentata la dichiarazione doganale completa; diversamente, per merci "non-controlled", gli acquirenti dovranno verificare come deve essere calcolata e pagata l'Iva sui beni importati; avranno successivamente fino a 6 mesi per completare la dichiarazione doganale. Le tariffe doganali saranno pagate, quando dovute, sui beni assoggettati, il pagamento potrà essere differito fino a quando non sarà conclusa la dichiarazione doganale.</p> <p>I commercianti di animali vivi o piante e prodotti vegetali ad alta priorità devono essere preparati per la presentazione di documentazione aggiuntiva e controlli</p>
-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	effettuati nel punto di destinazione. Non occorre inviare: <ul style="list-style-type: none">• dichiarazioni di Safety and Security;• dichiarazioni doganali complete al punto di importazione, se si sta importando un bene “non controlled” e si decide di ritardare la dichiarazione fino a 6 mesi
FASE 2 APRILE 2021	I commercianti di tutti i prodotti di origine animale (POAO - products of animal origin), quali, per esempio, carne, miele, latte o uova e tutte le piante e prodotti vegetali regolamentati , dovranno presentare la pre-notifica e la documentazione sanitaria pertinente . Ogni controllo fisico continuerà a essere effettuato al punto di destinazione fino a luglio 2021
FASE 3 LUGLIO 2021	Saranno richieste dichiarazioni Safety and Security complete , mentre per merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari (SPS), queste devono arrivare a un punto di ingresso stabilito con un BCP (Border Control Post) appropriato, con aumento dei controlli fisici e del prelievo di campioni. Controlli SPS per animali, piante e loro prodotti si svolgeranno presso un BCP inglese. Il GVMS (Goods Vehicle Movement Service) sarà attivo per tutte le importazioni, esportazioni e movimenti di transito nelle località di frontiera che hanno scelto per introdurlo.

Il **1.01.2021** termina il periodo di transizione con l'Unione Europea e il Regno Unito gestirà un confine esterno come nazione sovrana. Ciò significa che saranno effettuati controlli sulla circolazione delle merci tra la Gran Bretagna e UE. Per concedere all'industria tempo extra per prendere le disposizioni necessarie, il governo del Regno Unito ha deciso di introdurre i nuovi controlli alle frontiere in 3 fasi (gennaio, aprile e luglio 2021), fino al 1.07.2021 in modo da poter stipulare i necessari accordi. Sarà necessario possedere un numero EORI per l'effettuazione delle operazioni doganali.

VIDEOSORVEGLIANZA: LE INDICAZIONI DEL GARANTE DELLA PRIVACY

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito web (www.garanteprivacy.it/FAQ) alcuni chiarimenti, di seguito analizzati, in merito al trattamento dei dati personali nell'ambito dell'installazione di **impianti di videosorveglianza** da parte di soggetti pubblici e privati, aggiornando così l'ultimo suo provvedimento in materia che risaliva al 2010.

AUTORIZZAZIONE

Non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare tali sistemi.

INFORMATIVA

Gli interessati devono sempre essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio, concerti, manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.

L'informativa può essere fornita utilizzando un **modello semplificato** (anche un semplice cartello), che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita.

Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più telecamere, vastità dell'area oggetto di rilevamento o modalità delle riprese).

L'informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata.

Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza.

L'interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.

CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite.

Spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Ciò salvo che specifiche norme di legge non prevedano espressamente determinati tempi di conservazione dei dati (si pensi, ad esempio, all'utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana. In tal caso, la conservazione è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione).

In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni.

Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici.

Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione. Ad esempio, normalmente il titolare di un piccolo esercizio commerciale si accorgerebbe di eventuali atti vandalici il giorno stesso in cui si verificassero. Un periodo di conservazione di 24 ore è quindi sufficiente.

La chiusura nei fine settimana o in periodi festivi più lunghi potrebbe tuttavia giustificare un periodo di conservazione più prolungato.

SEDI DI LAVORO

Il datore di lavoro pubblico o privato può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4, Legge n. 300/1970).